

Infortunio in itinere

- Normativa di riferimento: D. Lgs. n. 38/2000, inglobata nel T.U. 81/2008.
 - La norma tutela il lavoratore assicurato che si infortuna:
1. Durante il normale percorso di andata e ritorno dall'abitazione al luogo di lavoro;
 2. Durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più lavori;
 3. Durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale del pasti, se non è presente un servizio di mensa aziendale.

Infortunio in itinere

- L'infortunio è tutelato anche per infortuni occorsi in caso di deviazioni od interruzioni effettuate lungo il tragitto, purché:
 1. Si stia attuando una direttiva del datore di lavoro;
 2. Per causa di forza maggiore o per adempimento di obblighi penalmente rilevanti
- La tutela permane anche quando si adotti un mezzo di trasporto privato, purché sussista la necessità: in particolare, quando il posto di lavoro disti più di 1 km dall'abitazione.

Infortunio in itinere: le condizioni per l'indennizzabilità

- Normalità del percorso
- Necessità dell'utilizzo del mezzo privato
- Necessità di soste o deviazioni (es. benzina)
- Mancanza di un servizio di mensa aziendale o mensa convenzionata

Cosa si intende con normalità del percorso?

- E' da considerarsi, di regola, il percorso più breve e diretto
- Se vi sono state deviazioni e si sceglie un percorso più lungo, ciò deve essere necessitato, ad esempio, da particolari condizioni climatiche o di viabilità.

Cosa si intende per abitazione?

- E' il luogo dove il lavoratore assicurato dimora con una certa stabilità
- Non deve necessariamente coincidere con la residenza anagrafica
- Può prevalere sulla residenza anagrafica
- Se l'abitazione è in un luogo diverso dalla sede di lavoro, il percorso è normale se la distanza tra i luoghi è ragionevole, tenuto conto anche delle esigenze familiari del lavoratore

La determinazione del luogo di lavoro

- E' il luogo dove viene espletata abitualmente la prestazione lavorativa o dove il lavoratore deve recarsi per ragioni inerenti al suo lavoro (es. infermiere di ADI). Sono equiparati al luogo di lavoro:

Il luogo dove viene consegnata la strumentazione di lavoro;

Il luogo dove viene svolta formazione obbligatoria (ECM)

L'ambulatorio Inail dove ci si deve recare per visite mediche obbligatorie.

Deviazioni ed interruzioni

- La deviazione è un percorso estraneo a quello lavorativo, che comporta una modificazione del tragitto. Non è normalmente tutelato, salvo deviazioni necessitate.

L'interruzione è una sosta effettuata durante il normale tragitto. Una breve sosta del lavoratore, che non modifica le condizioni di rischio per l'assicurato, preserva l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere (Ord. Corte Cost. , 11 gennaio 2005).

Deviazioni od interruzioni necessitate

Sono dunque da considerarsi necessitate le deviazioni e le interruzioni dovute a:

1. Causa di forza maggiore (malore, eventi climatici straordinari, interruzione della viabilità)
2. Adempimento di obblighi penalmente rilevanti (es. prestazione di soccorso)
3. Esigenze essenziali ed improrogabili (es. soddisfacimento di esigenze fisiologiche).
4. Direttiva del datore di lavoro.

L'utilizzo del mezzo privato

Si considera necessitato quando:

1. Non esistono mezzi pubblici che colleghino abitazione e luogo di lavoro;
2. La distanza tra abitazione e luogo di lavoro è superiore ad 1 km;
3. Vi sia incompatibilità tra l'orario dei mezzi pubblici e quello di lavoro, per cui sia dimostrabile un risparmio di tempo di almeno un'ora.

L'utilizzo del mezzo privato

- L'indispensabilità nell'utilizzo del mezzo privato deve dunque essere valutata in relazione a molti parametri, lasciando così aperte valutazioni amministrative (o giurisprudenziali) da effettuare caso per caso.
- Quando più lavoratori necessitano di un mezzo di trasporto privato, la tutela è estesa anche ai trasportati, per cui sono ammesse deviazioni per andare a prelevare COLLEGHI di lavoro.

Le circostanze che escludono la tutela in caso di infortunio in itinere.

1. Il dolo (non la colpa!)
2. Le attività che determinano un rischio elettivo, cioè scelto dall'assicurato: es. deviazioni volontarie
3. Infortuni legati all'abuso di alcool o sostanze stupefacenti
4. Infortuni occorsi in caso di impiego di un mezzo privato, qualora il conducente non sia abilitato alla guida.

La procedura e la modulistica

1. La denuncia di infortunio;
2. La certificazione medica;
3. Il questionario Inail.

L'esercizio del diritto di rivalsa e surroga da parte dell'Inail

- In caso di infortunio cagionato ad un lavoratore assicurato da un terzo responsabile, l'Inail può esercitare il diritto di surroga, ovvero può sostituirsi all'assicurato nei confronti dell'Ente assicuratore del terzo responsabile (D. Lgs 209/1995);
- Quando il soggetto terzo responsabile non sia tutelato attraverso una specifica copertura assicurativa, l'Inail può rivalersi direttamente nei confronti di quest'ultimo, diffidando a sua volta il proprio assicurato ad agire nei confronti del terzo responsabile;

L'indennizzo diretto

- Qualora l'infortunio sia relativo ad un incidente stradale avvenuto tra due veicoli immatricolati in Italia e regolarmente assicurati, il T.U. sulle assicurazioni (artt. 149 – 150, D. Lgs 209/2005) prevede la possibilità per il lavoratore assicurato di ottenere il risarcimento da parte del proprio assicuratore anziché dell'Inail. Verranno allora risarciti i danni:
 - A) Ai veicoli;
 - B) Alle cose trasportate;
 - C) Alla persona del conducente, non responsabile, ma solo quelli di lieve entità (<9%)